



L'attività di prevenzione de **riciclaggio** e del finanziamento del **terrorismo**

26 giugno 2024

Dott. *Giustino Goduti*
Coordinatore scientifico
Comandante Corpo P.M. di Nichelino (TO)

PROCESSO ORGANIZZATIVO

- **Approvazione del Piano anticorruzione integrato dai presidi antiriciclaggio**
- **Nomina del Gestore**
- **Registrazione a Infostat – UIF** <https://infostat-uif.bancaditalia.it>
- **Mappatura** dei processi a rischio
- **Definizione di check-list** nelle aree e processi a rischio
- **Formazione** del personale interessato dal processo
- **Performance legate al monitoraggio dei processi**
- **Definizione delle procedure interne** per:
 - invio degli indicatori di anomalia al team di valutazione
 - approfondimenti (Polizia Locale)
 - validazione del Gestore
 - formalizzazione della COS e inoltro alla UIF

OBBLIGHI ADEMPIMENTALI

Articolo 10, co. 4, Dlgs. n.231/2007

*“Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, **le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale**”.*

Articolo 74, Dlgs. n.231/2007

*“**Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente**”.*

ADEMPIMENTI P.A.

Articolo 10, Dlgs. n.231/2007

- Amministrazione attiva e di controllo, monitoraggio degli ambiti a rischio **comma 1**
- Comunicazione alla UIF dei dati e delle informazioni concernenti le operazioni sospette emerse nell'ambito dell'attività istituzionale **comma 4**
- Adozione di procedure interne idonee a valutare il livello di esposizione al rischio riciclaggio **comma 5**
- Formazione continua del personale interessato **comma 5**

INADEMPIMENTO

Art.10, co. 6, Dlgs. n.231/2007

“L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, Dlgs. n.165/2001”.

Responsabilità dirigenziale legata al mancato raggiungimento degli obiettivi, che sentito il Comitato dei Garanti, in relazione alla gravità della violazione può portare alla decurtazione indennità di risultato fino all'80%.

POSSIBILI RESPONSABILITA' PENALI

Si corre il rischio d'incorrere oltre che nel reato di cui **all'art. 328 cp (Rifiuto e omissione d'atti d'ufficio)**, nel più grave delitto di concorso nel **Riciclaggio**.

Ipotizziamo la presentazione di una SCIA al SUAP, rispetto alla quale sussistendo plurimi motivi di sospetto e che altro ufficio (es. Polizia Locale), effettui un approfondimento e verifica che si concluda nella formalizzazione di una COS alla UIF.

Art. 1, punto 7, Istruzioni UIF 2018:

*“Le Pubbliche amministrazioni assicurano la **massima riservatezza** dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione e **del contenuto della medesima.**”*).

POSSIBILI RESPONSABILITA' ERARIALI

L'omessa collaborazione attiva può comportare un danno economico per il Comune ma anche per altri enti o per l'Unione Europea (finanziamenti PNRR, contributi per l'agricoltura, etc.)

Art. 1, co. 4, Legge n. 20/1994

*La Corte dei Conti giudica sulla responsabilità di amministratori e dipendenti della PA **anche quando il danno viene cagionato ad amministrazioni diverse da quelle di appartenenza** .*